

CAMERA DEI DEPUTATI N. 741

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVERIO, IACONO

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

Presentata il 13 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e la salvaguardia di alcuni areali caratteristici coltivati storicamente ad agrumi: le aree agrumetate ritenute di interesse per il loro valore storico, paesaggistico e di salvaguardia dell'ambiente ricadono nella riviera ionica della Sicilia, nella riviera ionica e tirrenica della Calabria, nella penisola sorrentina e nella costiera amalfitana, nel Gargano e nel Lago di Garda.

Considerando gli aspetti storici che legano gli agrumi a molte aree dell'Italia meridionale e insulare, è bene mettere in evidenza che alcune specie furono conosciute e apprezzate per le loro proprietà estetiche e terapeutiche già in epoca romana. Infatti, Virgilio e Plinio citarono il cedro per le proprietà medicinali; anche alcuni dipinti di epoca pompeiana dimostrano che i Romani conoscevano anche il

limone e le *lime*, i cui frutti e foglie vennero raffigurati in mosaici e affreschi.

Gli Arabi nel IX secolo introdussero in Spagna e in Sicilia l'arancio amaro che utilizzarono per abbellire i giardini dei palazzi e delle moschee costruite durante l'occupazione di questi territori e diffusero la tecnica irrigua di cui erano conoscitori. I portoghesi, invece, introdussero in Europa i semi di arancio dolce, il quale si diffuse velocemente nei giardini delle corti europee e, successivamente, negli orti familiari.

Gli agrumi in Italia iniziarono ad avere, tuttavia, una vera importanza economica solo intorno alla metà del settecento.

In Sicilia ed in alcune aree dell'Italia meridionale i primi insediamenti con fini commerciali si ebbero prevalentemente in zone vicino al mare, per la presenza di climi invernali più miti e laddove si aveva la possibilità di sopperire alla mancanza di piogge estive con interventi di irrigazione.

L'agrumicoltura ebbe in Italia una progressiva crescita, modellando e condizionando la società ma anche il territorio e l'ambiente dove veniva praticata, diventando per estesi comprensori parte integrante con il territorio e le tradizioni popolari.

Dagli anni sessanta, tuttavia, le mutate condizioni commerciali, sociali e culturali hanno fatto perdere in molte aree quell'importanza e quella fonte di benessere che gli agrumi hanno rappresentato per tanti decenni. Tale condizione si è aggravata nell'ultimo ventennio, con l'abbandono di quelle aree in cui le condizioni di coltivabilità erano più difficili ed onerose, portando ad una riduzione sempre più rilevante della loro redditività. È soprattutto in alcune di queste zone che l'abbandono della coltura può avere un consistente impatto negativo sia a livello paesaggistico che di salvaguardia dell'ambiente; e di non secondaria importanza potrebbe risultare l'abbandono di quelle tradizioni che per secoli sono state un punto di forza della cultura italiana.

Di seguito si vuole delineare una sintetica descrizione delle caratteristiche ambientali, morfologiche e culturali dei principali areali di produzione degli agrumi sul territorio nazionale.

Areale ionico nord della provincia di Catania.

È una vasta area che si snoda lungo la costiera ionica della provincia di Catania, fra i comuni di Aci Castello e di Fiumefreddo, interessata dalla coltivazione del limone. Si tratta di una delle aree più antiche esistenti in Italia per la coltivazione di questo agrume.

Nel passato questa coltura ha rappresentato una notevole fonte di benessere per le popolazioni dell'intera zona. La sua redditività ha cominciato a subire un notevole rallentamento sia per la presenza del mal secco, temibile malattia di origine fungina, che ha ridotto notevolmente il potenziale produttivo della coltura, sia per la concorrenza di altri paesi che ha por-

tato all'introduzione nei mesi estivi di limoni provenienti dall'emisfero australe (Argentina, Cile, Sud Africa eccetera).

L'area, inoltre, si è progressivamente ridotta a causa di una diffusa urbanizzazione: si stima, che, a fronte di circa 7.000 ettari, esistano realtà stimabili in non più di 2.500/3.000 ettari nell'area compresa fra Aci Castello e Fiumefreddo.

Areale della provincia di Cosenza.

La provincia di Cosenza è caratterizzata da areali estremamente eterogenei da un punto di vista climatico. L'area di coltivazione è caratterizzata da terrazze molto ampie con muri a secco, che degradano sino a mare. Anche per tali caratteristiche orografiche l'areale risulta esente da gelate primaverili e riparato dai venti, in conseguenza adatto alla coltivazione degli agrumi.

L'agrumo in questa zona ha una discreta valenza paesaggistica, perfettamente integrato con la coltivazione dell'olivo. Per contro l'eccessiva frammentazione della proprietà, una certa asperità del suolo e la conseguente presenza di terrazzamenti rendono la coltura a rischio di rapido abbandono.

Lo scenario prevedibile, oltre alla perdita di una tradizione radicata nella zona, fa certamente intravedere la possibilità di un degrado ambientale e rischio di perdita di un ben definito biotipo caratteristico di questo ristretto areale.

In Italia le aree cedricole si trovano solamente in provincia di Cosenza in prossimità del litorale occidentale. In passato la superficie agricola si estendeva nell'entroterra raggiungendo anche i 200-250 ettari e rappresentava un'importante fonte di reddito per la popolazione dell'area costiera nord-ovest del cosentino. Attualmente la coltivazione del cedro interessa una piccola superficie, stimata in circa 70 ettari. Nonostante la riduzione delle superfici investite, dovuta all'espansione urbanistica e a ripetuti periodi di crisi, questo agrume continua a rivestire a livello locale un'importanza rilevante.

L'intera area cedricola possiede una elevata vocazione turistica e gli impianti fanno parte integrante del territorio. L'abbandono della coltura, in misura principale nelle aree collinari, verrebbe a far perdere una tradizione ben radicata nella zona causando anche un grave danno paesaggistico.

Areale della provincia di Reggio Calabria.

La coltivazione del bergamotto in Italia, una peculiarità della regione Calabria, si estende dal Comune di Scilla fino a quello di Roccella Jonica. Fino al XVII secolo il bergamotto era coltivato negli orti familiari e solo agli inizi del 1700 si sviluppò un interesse commerciale. Alla metà del XVIII secolo iniziò la coltivazione nella zona di Reggio Calabria e da allora la coltivazione del bergamotto ha assunto una rilevante importanza economica, raggiungendo la maggiore espansione negli anni sessanta, con più di 4.000 ettari. Da allora si è avuto un continuo e consistente decremento delle superficie investite. Oggi le superfici sono stimate circa in 1500 ettari, con oltre 1200 aziende agricole operanti nel settore.

Anche per il bergamotto è certamente presente il rischio di estinzione, deleterio per l'economia non solo agricola ma anche industriale dell'intero areale reggino, mentre il valore paesaggistico va opportunamente valutato nelle diverse aree in cui questo agrume è coltivato.

Areale della penisola sorrentina e della costiera amalfitana.

Nella penisola sorrentina e precisamente lungo la costiera amalfitana, nell'area di Sorrento ed in misura minore nelle isole di Procida e Ischia, da tempo è coltivato il limone che trova un notevole interesse nell'economia locale.

Complessivamente la coltura del limone in Campania interessa un'area di circa 900 ettari, dei quali quasi 400 ettari sono presenti nell'area sorrentina, 450 ettari

nella costiera amalfitana e 50 ettari nelle isole di Procida ed Ischia.

Queste aree, che ricadono in un territorio di notevole interesse turistico, sono certamente tra quelle dove l'agrume rappresenta un elemento che contraddistingue in modo marcato il paesaggio, con spunti culturali e anche di tradizione gastronomica. In queste aree la tecnica di coltivazione, che richiede anche la copertura del limoneti, insieme all'orografia del terreno, determina costi di produzione tra i più elevati della nostra agrumicoltura.

Un intervento pubblico mirato a salvaguardare le coltivazioni di limone delle aree di Amalfi, di Sorrento ed anche di quelle delle isole di Procida e Ischia consentirebbe il mantenimento di questa specie, che certamente rappresenta un esempio tra i più interessanti di quelle colture in cui si associano i vari aspetti che richiedono la salvaguardia e la tutela del patrimonio vegetale.

Areale del Gargano.

L'areale della penisola del Gargano dove sono presenti gli agrumi è ubicato lungo la fascia costiera. L'area dove sono coltivati gli agrumi, con una diffusione a macchia di leopardo, è stimata intorno a circa 600 ettari. Gli impianti sono, con alcune eccezioni, di limitata estensione e risultano inframmezzati a piante sparse o a impianti più specializzati di olivo. A livello varietale si ha la prevalenza dell'arancio, segue il limone e in misura poco rilevante il mandarino. La maggior parte degli impianti si trova in uno stato precario se non in abbandono. Le tecniche di coltivazione sono arretrate: la potatura viene effettuata saltuariamente e la concimazione in modo poco rispondente alla necessità delle piante. L'irrigazione viene gestita in modo irrazionale, utilizzando sistemi e turni irrigui non rispondenti alle esigenze delle piante; in alcuni casi la coltivazione viene praticata in asciutto. A queste carenze strutturali e tecniche si associa una produzione che viene destinata quasi per intero ai mercati locali, con

una conseguente ridotta redditività; tutto ciò rende queste colture a concreto rischio di abbandono.

Le località interessate dalle coltivazioni agrumicole hanno indubbiamente una spiccata vocazione turistica e l'olivo insieme all'agrumi sono parte integrante del paesaggio, oltre ad assolvere un compito di primaria importanza nella salvaguardia dell'ambiente.

Areale del lago di Garda.

La vasta area del Garda, benché a ridosso delle Alpi, per una concomitanza di peculiarità ambientali, deve considerarsi un enclave a clima mediterraneo in un ambiente climatico tendenzialmente continentale. Ciò ha condizionato la flora, che decisamente si distacca da quella presente anche solo a pochi chilometri di distanza e ha consentito, attraverso specifici interventi strutturali e tecnici, di poter coltivare gli agrumi e in particolare il limone.

I limoni sono per la maggior parte concentrati nella parte nord-occidentale del lago. In origine interessavano una superficie approssimativa di 70 ettari, ma oggi la riduzione della superficie è notevole, per cui molte delle limonaie sono state abbandonate. Le superfici rimaste, che nel complesso non superano i 10 ettari, vengono mantenute anche per un precipuo interesse culturale, paesaggistico, e anche didattico.

Venendo a mancare l'interesse commerciale per la vendita dei frutti, è necessario un intervento pubblico per la tutela degli insediamenti superstiti: la loro perdita sarebbe di grave nocimento per il valore paesaggistico e culturale che rappresentano.

L'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge e prevede che lo Stato, a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, promuova e favorisca interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli « agru-

meti caratteristici », aree identificate e votate alla produzione delle diverse specie agrumicole (cedro, bergamotto, agrumi e clementine) che potrebbero richiedere misure di salvaguardia del *cultivar* o di tutela del territorio a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

L'articolo 2 disciplina gli interventi in relazione alle finalità indicate dall'articolo 1 e prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provveda:

a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;

b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;

c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e delle tradizioni delle identità locali.

La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.

L'articolo 3 prevede che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici, individuati ai sensi dell'articolo 2, sia concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

L'articolo 4 prevede altresì che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 sia concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

L'articolo 5 riguarda le modalità di attuazione degli interventi sopra indicati e stabilisce che gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge, siano eseguiti in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Si puntualizza inoltre che gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 6 prevede che, per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, sia istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, lettera c), della legge 81 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 7 definisce la procedura per assegnazione dei contributi.

La regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, sentiti i comuni competenti per territorio:

a) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

c) provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

L'articolo 8 delinea il sistema di controlli e sanzioni.

Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.

Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico, al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4, realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli « agrumeti caratteristici », aree identificate e vocate alla produzione delle specie agrumicole che richiedono misure di salvaguardia del *cultivar* o di tutela del territorio a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

ART. 2.

(Disciplina degli interventi).

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;

b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;

c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

ART. 3.

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

ART. 4.

(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici storici abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

ART. 5.

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono eseguiti in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

ART. 6.

(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Al Fondo è assegnato, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 7 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati per i medesimi anni, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. Si intendono conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera del CIPE 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.

3. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici individuati ai sensi del medesimo articolo 2.

ART. 7.

(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

1. La regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, sentiti i comuni competenti per territorio:

a) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

c) provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

ART. 8.

(Controlli e sanzioni).

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.

2. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui

agli articoli 3 e 4 realizza gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

3. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizza gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0003290